

Delibera n. 48 del 10 GIU. 2013

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore

Il Dirigente del Settore Finanziario

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge

VICE
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Il sottoscritto Vice-Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 10 GIU. 2013 al 25 GIU. 2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18.06.2009, n. 69;
- che è notificata in elenco al Sig. Presidente del Consiglio Provinciale e ai Sigg. Capigruppo Consiliari ex art. 125, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 7, comma 8 e art. 11 comma 4 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Andria, 10 GIU. 2013

Il Vice-Segretario Generale

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

Andria, 10 GIU. 2013

Il Vice-Segretario Generale



PROVINCIA di BARLETTA – ANDRIA – TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 48 DEL 10 GIU. 2013

OGGETTO: Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale per gli anni 2013/2015. Piano occupazionale 2013 e conseguente ricognizione della dotazione organica.

L'anno duemilatredecimaddi 10 del mese di GIUGNO
nel Palazzo della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. Per la trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

- | | | | |
|----|------------|-----------|--------------|
| 1. | VENTOLA | FRANCESCO | - Presidente |
| 2. | DI MARZIO | GIUSEPPE | - Assessore |
| 3. | CEFOLA | GENNARO | - “ |
| 4. | CAMPANA | DOMENICO | - “ |
| 5. | ROCCOTELLI | LUIGI | - “ |
| 6. | SPINA | ANTONIA | - “ |
| 7. | TROIA | SABINO | - “ |
| 8. | PATRUNO | GIOVANNI | - “ |
| 9. | DAMIANI | DARIO | - “ |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X

Assume la Presidenza il PRESIDENTE VENTOLA

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale f. f., dott. Francesco Paolo GRECO

Previa istruttoria del Settore Personale della Provincia di Barletta – Andria – Trani, conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Dirigente del medesimo settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e con il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente riferisce:

PREMESSO che:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita: "1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4 e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma 18 della Legge n. 135/2012 dispone che: "1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette";
- l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16, comma 1 della Legge n. 183/2010, c.d. Collegato Lavoro, il quale prevede per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di ricognizione annuale delle condizioni di eccedenza del personale, al fine di poter effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita: "1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di

personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Vista la circolare 2 maggio 2006, n. 3, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto: “Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale”, ed in particolare il paragrafo 3 della stessa, a mente del quale:

- la programmazione del fabbisogno di personale assume un ruolo centrale e strategico ai fini di una gestione efficiente dello stesso e deve realizzarsi nell'ambito di un'attività orientata a logiche di risultato, in base alla quale le amministrazioni debbono perseguire le finalità loro attribuite e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di finanza pubblica;
- i dirigenti sono chiamati a rappresentare i fabbisogni delle strutture di riferimento dal punto di vista qualitativo e quantitativo, individuandone la permanenza o la temporaneità, al fine di ricorrere ai diversi istituti di provvista del personale;

Richiamate:

- la Deliberazione di G.P. n. 34 del 07.06.2012 con cui si è proceduto all'adozione del Programma del Fabbisogno di Personale per il triennio 2012/2014 e del corrispondente Piano Annuale delle Assunzioni per l'anno 2012, che qui si richiama integralmente;
- la successiva Deliberazione di G.P. n. 52 del 08.08.2012, di modifica al precitato Programma del Fabbisogno anni 2012/2014 e conseguente rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, che qui si richiama integralmente;
- la Deliberazione di G.P. n. 47 del 10.06.2013, avente ad oggetto “Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e mobilità collettiva, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 183/2011 - anno 2013”, che qui si richiama integralmente;

Dato atto che nell'ottica del processo di riordino delle province, l'art. 16, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, , convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” testualmente recita: “Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”;

Atteso che in fase di primo impianto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, nell'anno 2010, onde consentire l'immediato e corretto svolgimento delle funzioni essenziali che una Provincia – in quanto ente territoriale esponenziale degli interessi della collettività sottostante – deve assicurare, questa amministrazione ha proceduto, a seguito di selezione pubblica, alla stipula di contratti a tempo determinato per la copertura di n. 7 posti per personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., oltre che di n. 1 contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 2 del precitato decreto legislativo;

Dato atto che la scadenza dei mentovati contratti a tempo determinato di cui al disposto normativo contenuto nell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stipulati dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani, per la durata di anni tre, è stata prevista a decorrere dal 31 maggio 2013;

Dato atto, altresì, di quanto disposto dall'art. 19, comma 6-*quater* (così come riscritto dall'art. 4-*ter*, comma 13 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44), il quale prevede espressamente *“Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.”*;


Ravvisata la necessità di garantire il principio di continuità per un'efficace ed efficiente azione amministrativa, strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa, oltre che al funzionamento della struttura nel suo complesso;

Dato atto:

- del divieto assoluto di procedere alle ad assunzioni a tempo indeterminato, di cui all'art. 16, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- che l'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in Legge n. 122/2010, così come integrato dall'art. 4-*ter*, comma 12, del D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012, fissa il limite di spesa per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile;
- che, in virtù del predetto limite di spesa, la provincia di Barletta-Andria-Trani, nel corso degli anni 2013/2015, non potrà programmare e procedere a nuove assunzioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, convenzioni, collaborazioni coordinate e continuative e artt. 90, 108 e 110, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, essendo il limite di spesa già stato totalmente impegnato con obbligazioni assunte negli anni precedenti il 2012;

Ritenuto, dunque, al fine di sopperire alla momentanea vacanza di organico dirigenziale, in vista della naturale scadenza dei contratti ex artt. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. di procedere mediante l'acquisizione temporanea tramite “comando” a tempo pieno, per la durata di anni uno, di **n. 3 unità** di personale ascritte al profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile” – cat. D1 e di **n. 3 unità** di personale ascritte al profilo professionale di “Funzionario Amm.vo/Contabile/Avvocato” – cat. D3;

Dato atto che la finalità di tale istituto, così come disciplinato originariamente dagli artt. 56 e 57 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e, successivamente, secondo una ricostruzione della giurisprudenza di merito, sulla base degli artt. 2013 e 2014 c.c., è quella di garantire per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, per un tempo determinato e in via eccezionale, che un l'impiegato di ruolo possa essere comandato a prestare servizio presso altra Amministrazione;



Precisato che tali unità di cui si autorizza l'attivazione del comando/assegnazione temporanea, così come disciplinato, in particolare, dall'art. 30 e dall'art. 70, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. debbano essere identificate con i funzionari/istruttori direttivi incaricati, da questa Amministrazione, di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e i cui contratti sono in scadenza a far data dal 31 maggio 2013, in virtù dei seguenti criteri:

- natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
- complessità della struttura interessata;
- attitudini, capacità professionali e percorsi formativi del dirigente interessato, rilevate da *curriculum vitae*;
- specifiche competenze organizzative acquisite, in ragione dell'espletamento degli incarichi dirigenziali svolti all'interno dell'Ente.

così da garantire un presidio qualificato, nel periodo transitorio di vacanza del posto di qualifica dirigenziale.

Ritenuto, inoltre, per le ragioni suesposte, stante il precitato divieto di cui all' art. 16, comma 9, del Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e, comunque, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, conseguendo un'economica gestione delle risorse di continuare ad avvalersi dell'apporto professionale del dipendente RANIERI Romeo inquadrato nel profilo professionale di "Agente di Polizia Locale"- Cat. C - pos. economica C.5 e del dipendente BRUNO Francesco inquadrato nel profilo professionale di "Istruttore Amministrativo"- Cat. C pos. economica C.4, entrambi dipendenti di ruolo del comune di Bari, già utilizzati da questa amministrazione provinciale in posizione di comando, con assegnazione rispettivamente presso il Settore VIII "Polizia Provinciale e Protezione Civile" e il Settore IV "Personale", per la durata ulteriori anni uno.

Ritenuto, inoltre, di dover dar seguito alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno di n. 1 unità di personale con profilo di "Collaboratore Professionale", cat. B3 – posizione economica B.7, originariamente assunta a tempo pieno, avanzata con nota prot. n.0025076-13/30.04.2013, regolarmente depositata in atti, a partire dal giorno 01.07.2013, in ragione del fatto che:

- il dipendente ha diritto ad ottenere il ritorno a tempo pieno, dopo due anni dalla trasformazione, anche extra dotazione organica, trattandosi di un diritto contrattuale del dipendente, che l'amministrazione non può negare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 14 del CCNL 14.09.2000;
- nel calcolo del costo delle nuove assunzioni (cfr. Corte dei Conti Lombardia – Sezione controllo, pareri n. 226/2011, n. 613/2011 e n. 51/2012) rientra solo quello connesso alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto con contratto a part-time, in considerazione dell'attuale vigenza dell'art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007 ("Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.");

Dato atto della disponibilità dei posti in organico, così come risultante dall'**Allegato A**, alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 52 del 08.08.2012, relativa alla Programmazione Fabbisogno di Personale per il triennio 2012/2014 e corrispondente Piano Annuale delle Assunzioni 2012, per la parte relativa all'anno 2013, che qui si richiama integralmente;

Dato atto che, ai sensi del comma 113, dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2011, a partire dall'anno 2012, la Provincia di Barletta-Andria-Trani rientra tra quegli enti soggetti alle regole del Patto di Stabilità interno;

Preso atto che la Provincia di Barletta-Andria-Trani non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno nell'anno 2012 e gli schemi preliminari del bilancio di previsione 2013 sono improntati al medesimo risultato;
- non versa in situazione strutturalmente deficitaria, così come definita dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto, comunque, che, in seguito all'articolo 28, comma 11-*quater* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, il limite relativo all'incidenza della spesa di personale rispetto al totale delle spese correnti, è pari al 50%;

Dato atto che, in riferimento ai conteggi effettuati dagli Uffici competenti, può attestarsi il rispetto della percentuale prevista dalla normativa vigente, quale rapporto delle spese di personale su spese correnti e, precisamente:

SPESE PERSONALE ANNO 2012	€ 11.385.121,10
-----	----- = 37,05%
SPESE CORRENTI ANNO 2012	€ 33.570.029,12

Dato atto, pertanto, a seguito degli effetti derivanti dalla nuova Programmazione del Fabbisogno nei predetti termini, la quantificazione della spesa, composta e calcolata nei modi indicati, oltre che dal comma 557 bis della predetta Legge Finanziaria 2007, dalla circolare MEF n. 9/2006 nonché, da ultimo, nella delibera della Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 10/2012/AUT/INPR, è tale da non superare i limiti imposti dalla normativa vigente, ed in particolare dai seguenti commi dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), così come modificati o introdotti, da ultimo dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, di seguito riportati:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;

AND
VTC

Dato atto, infine, di non dover dar seguito alla Programmazione di Fabbisogno di Personale, relativa alla copertura della quota di riserva prevista ex lege, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 68/1999, stante il divieto di cui all'art. 16, comma 9, del Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, così come confermato da numerosi pareri delle Sezioni regionali della Corte dei Conti, le quali ritengono che riguardo alla fattispecie in esame non sia possibile assumere con contratto a tempo indeterminato lavoratori rientranti nelle categorie protette entro la quota d'obbligo di cui alla L. n.68/99, alla luce del divieto generale stabilito dalla menzionata norma di cui all'art.16, comma 9, del D.L. n.95/2012, convertito dalla Legge n.135/2012" (v. ex multis Corte Conti Lombardia n. 417/2012).

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), a mente del quale a decorrere dall'anno 2002, gli Organi di Revisione Contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, commi 1 e 19, della legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Ritenuto che, ancorché la norma citata non sia stata espressamente abrogata nella sua parte finale, per coerenza con l'impianto restrittivo delle manovre finanziarie 2010 e seguenti, debba ritenersi che sia venuta meno qualunque deroga al principio di riduzione della spesa e, pertanto, in ogni ente locale non sia più ammesso alcun regime derogatorio che escluda l'applicazione dell'art. 14, commi da 7 a 10, della Legge n. 122/2010 (cfr. pareri Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo Lombardia - delibere n. 872 del 14.09.2010 e n. 70 del 03.02.2011, Corte dei Conti - Sezioni Riunite - delibera n. 5/CONTR/2011);

Dato atto che:

- sarà data informazione del presente atto alle OO.SS. territoriali e alla RSU, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999;
- le assunzioni in servizio relative alla programmazione del fabbisogno triennale potranno essere riviste, qualora si verificassero situazioni tali da determinare variazioni nel triennio in considerazione, soprattutto con particolare riferimento ai vincoli di finanza pubblica imposti dal Legislatore e dalle disponibilità di Bilancio;

PROPONE ALLA GIUNTA

1. di approvare, in ossequio alle norme e ai vincoli in premessa tutti richiamati, e in considerazione delle esigenze dell'Amministrazione provinciale, il piano occupazionale 2013 e la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2013/2015, così come delineati nei prospetti riprodotti nell'allegato "A" e "B" alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i tempi e le modalità di acquisizione del personale identificati nell'allegato "B" alla presente deliberazione, dando atto che quanto riportato risulta elemento programmatico di riferimento;
3. di dare atto, altresì, che gli adempimenti esecutivi preventivi e conseguenti alle procedure assunzionali di cui all'allegato "B" sono previsti in quanto trovano copertura finanziaria sugli appositi interventi di spesa dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015, in fase di predisposizione;
4. di trasmettere il presente atto deliberativo alle OO.SS. territoriali e alla RSU, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999;

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente della Giunta;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: “*Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali*”;
- n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: “*Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale*”;
- n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: “*Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità*”;

Visti:

- la Deliberazione di G.P. n. 32 del 18.12.2009, relativa al Regolamento per il funzionamento degli Uffici e Servizi;
- le Deliberazioni di G.P. n. 25/08.04.2011 e n. 130/21.12.2011, relative alla Programmazione del Fabbisogno di personale per gli anni 2011/2013 e relativo Piano occupazionale per l’anno 2011;
- la Deliberazione di G.P. n. 43 del 30.12.2009, contenente il “*Regolamento per l’assunzione di Dirigenti ed esperti ad alta specializzazione*”;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*”;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il CCNL – Area Dirigenza – Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- il CCNL – Comparto Regioni e Autonomie Locali;

Visti, altresì, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei rispettivi Settori, a norma dell’art. 49 del TUEL 267/2000;

con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare, in ossequio alle norme e ai vincoli in premessa tutti richiamati, e in considerazione delle esigenze dell’Amministrazione provinciale, il piano occupazionale 2013 e la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2013/2015, così come delineati nei prospetti riprodotti nell’allegato “A” e “B” alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i tempi e le modalità di acquisizione del personale identificati nell’allegato “B” alla presente deliberazione, dando atto che quanto riportato risulta elemento programmatico di riferimento;
3. di dare atto, altresì, che gli adempimenti esecutivi preventivi e conseguenti alle procedure assunzionali di cui all’allegato “B” sono previsti in quanto trovano copertura finanziaria sugli appositi interventi di spesa dello schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015, in fase di predisposizione;
4. di trasmettere il presente atto deliberativo *alle OO.SS. territoriali e alla RSU, ai sensi dell’art. 7 del CCNL 01/04/1999;*

LA GIUNTA PROVINCIALE

Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere e previa apposita unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.